



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 69 DEL 29 MAGGIO 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Modifiche integrazioni del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione in spiaggia – Ordinanza 62/2020 – paragrafo 15 “Le spiagge libere”.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale*”;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16*

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

PRESO ATTO

- che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività "*a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi*";
- che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

VISTE le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, sentito in modalità telematica in data 22 maggio 2020, ha espresso in pari data parere favorevole "*fermo restando le attuali condizioni epidemiologiche, ritenendo siano redatti in conformità ed in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020*";

VISTA l'Ordinanza n. 62 del 20 maggio 2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Ulteriori disposizioni – Approvazione Protocolli di Sicurezza*";

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione della suddetta ordinanza, l'Anci Abruzzo si è fatta promotore di una serie di modifiche dei contenuti di cui al paragrafo 15 della Sezione 3 "*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia*" dal titolo "*Le spiagge libere*", in merito alle disposizioni riguardanti prevalentemente le modalità di accesso, stazionamento ed utilizzo dei fruitori delle aree in argomento;

RILEVATO che a seguito della suddetta iniziativa, in data 21 maggio 2020, si è svolto un incontro tra i Sindaci dei Comuni costieri e i competenti assessori regionali al turismo e demanio, al fine di valutare le nuove proposte degli enti locali ed addivenire ad un documento nuovamente condiviso, che potesse riassumere le aspettative degli enti intervenuti, unitamente alla necessità di garantire l'efficacia delle misure necessarie al contrasto del contagio dal virus Covid-19;

PRESO ATTO che, allo scopo, è stato redatto un nuovo protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione relativo alle spiagge libere, sottoposto al parere del Gruppo Tecnico Scientifico, che lo ha licenziato con esito favorevole (fermo restando l'attuale scenario epidemiologico), come da comunicazione mail del 29 maggio 2020, a cura del Dipartimento per la Salute e Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela della Salute Sanitaria, con le seguenti prescrizioni:

“L'area complessivamente destinata ad ogni ombrellone o altro sistema di ombreggio non può comunque essere inferiore a 10 mq;

- le attrezzature complementari utilizzate in aggiunta all'ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1 metro;

- sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione);

- è fatto obbligo per i Comuni avvisare l'utenza con adeguata cartellonistica”

RITENUTO che, sulla base di quanto in narrazione, sussistono le ragioni per l'accoglimento di quanto rappresentato dall'ANCI Abruzzo nelle forme di comunicazione sopra rappresentate e quanto comunicato dal Dipartimento per la Salute e Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela della Salute Sanitaria con la corrispondenza suindicata;

VISTO il documento allegato alla presente ordinanza, costituente il nuovo paragrafo 15 *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia”* dal titolo *“Le spiagge libere”*;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per quanto in premessa,

- 1) di revocare l'intero paragrafo 15, della Sezione 3, dell'Ordinanza n. 62/2020 *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia”*, dal titolo *“Le spiagge Libere”*;
- 2) per l'effetto, di sostituire il paragrafo di cui al primo punto, con quello allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che i Comuni interessati dalla presente ordinanza, a recepimento delle linee di azione contenute nel protocollo siccome approvato, predispongano ogni misura atta ad assicurare la gestione/vigilanza di tutte le spiagge libere ad uso della collettività nel rispetto delle norme *“Covid-19”*.

La presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

***Il Direttore del Dipartimento
Territorio - Ambiente***

Pierpaolo Pescara
(firmato digitalmente)

***L'Assessore all'Urbanistica e Territorio - De-
manio marittimo – Paesaggi - Energia Rifiuti***

Nicola Campitelli
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Nicoletta Verì
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)